

Rappresentanza vs governabilità.
Rileggendo la sent. Corte EDU, *Saccomanno vs Italia*, del 13 marzo 2012,
alla luce della sent. Corte cost. 1/2014*

Renzo Dickmann**
(29 gennaio 2014)

1. Sulla scia della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale¹ si è innescato un vivace dibattito che dai tavoli degli organi parlamentari impegnati nel difficile percorso di riforma della legislazione elettorale vigente in poco tempo si è spostato sulle scrivanie dei costituzionalisti e dei politologi.

In sostanza la questione che si pone all'attenzione della politica e degli studiosi dopo la sentenza della Consulta è decidere quali debbano prevalere tra ragioni della rappresentanza ed esigenze della governabilità².

Volendo offrire un contributo sul punto, si sottolinea preliminarmente che l'analisi che si propone si fonda su argomenti solo giuridici, che pertanto non possono essere ricondotti in alcun modo nell'ambito del dibattito politico in corso sulle riforme elettorali possibili o necessarie all'esito della predetta pronuncia.

2. Per soffermarsi sulla questione prospettata, occorre andare indietro di poco più di un anno e recuperare all'attenzione la sentenza della CEDU *Saccomanno vs Italia* del 2012 (peraltro poco approfondita in dottrina)³, che la Corte costituzionale ha citato nella sua prima pronuncia del 2014⁴. La Corte EDU in quella sentenza aveva presentato una propria lettura delle ragioni di legittimità convenzionale del sistema elettorale italiano, nelle sue caratteristiche distintive del premio di maggioranza e delle liste bloccate, poi disattesa dalla Consulta nella propria sent. n. 1 del 2014, dove essa, a fronte di quella che pare una sostanziale rinuncia della Corte di Strasburgo ad affrontare le ragioni giuridiche dei ricorrenti, ha rivendicato il proprio ruolo a pronunciarsi sul sistema elettorale vigente in Italia per le elezioni politiche nell'ambito di quell'"ampio margine di discrezionalità" che i giudici di Strasburgo avevano riconosciuto in materia all'Italia, come ad ogni Stato del Consiglio d'Europa, secondo quanto risulta dal paragrafo 64 della sentenza del 2012.

In tale sentenza la Corte di Strasburgo si era pronunciata su vari ricorsi di alcuni cittadini italiani che lamentavano che il sistema elettorale vigente in Italia dopo la riforma operata con la legge n. 270 del 2005, producendo la violazione dei propri diritti elettorali per effetto di istituti quali le liste bloccate e il premio di maggioranza, fosse anche lesivo di alcuni parametri della CEDU. I motivi di ricorso - tutti rigettati dalla Corte sulla scorta della sola propria (e rada) precedente giurisprudenza - sono raggruppabili in ordine ai tre parametri convenzionali invocati da ricorrenti.

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Sulla sent. n. 1 del 2014 al momento in cui si scrive si registrano i commenti di R. DICKMANN, *La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza*, in *Federalismi.it*, n. 2/2014; B. CARAVITA, *La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014*, ibidem; G. GUZZETTA, *La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura*, in www.forumcostituzionale.it (14 gennaio 2014); I. NICOTRA, *Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014*, in *ConsultaOnLine* (www.giurcost.org) (21 gennaio 2014).

² Il punto è ben evidenziato da B. CARAVITA, *La riforma elettorale*, cit., spec. § 5.

³ Corte EDU, *Saccomanno vs Italia*, 13 marzo 2012, ric. 11583/08 e a., con note di L. TRUCCO, *Sistema di elezione e di giustizia elettorali (italiani): anche per Strasburgo tutte le strade portano al legislatore (italiano)*, in www.forumcostituzionale.it (anche in *Quad. cost.*, 2012, 901-904; e F. SGRÒ, *Garanzie e preclusioni nei processi di riforma del sistema elettorale italiano*, in *Rass. parlam.*, 2013, 35 ss., spec. 60-66.

⁴ Corte cost., 1/2014, punto 5.1 in diritto (spec. ultimo cpv).

2.1. In primo luogo i ricorrenti avevano lamentato la lesione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU, nella parte in cui prevede che "le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo", in quanto per effetto del sistema delle liste bloccate non sarebbe assicurato il diritto di partecipare a elezioni che garantiscono la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

La Corte di Strasburgo ha rigettato questo capo di ricorso per manifesta infondatezza sulla base delle seguenti ragioni, essenzialmente indotte dalla rilevazione del margine di discrezionalità degli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di sistemi elettorali (paragrafi 51, 64 e 75)⁵.

L'art. 3 del Protocollo 1 alla CEDU implica autentici diritti soggettivi (paragrafo 47) che discendono dal principio fondamentale ivi sancito, per il quale la democrazia rappresenta un elemento fondamentale dell'ordine pubblico europeo, quindi i diritti sanciti da tale articolo sono cruciali per la costituzione e il mantenimento delle basi di una vera e propria democrazia regolata dalla preminenza del diritto (paragrafo 46). Tuttavia non si tratta di diritti assoluti in quanto recano delle "limitazioni implicite" (paragrafo 48), che escludono che la Corte EDU applichi i criteri tradizionali della "necessità" o del "bisogno sociale prorogabile", da essa utilizzati nell'ambito degli artt. da 8 a 11 della CEDU (paragrafo 49). Queste limitazioni implicite sono secondo la Corte funzionali a rendere effettivo il concetto di una "democrazia capace di difendere se stessa", che la stessa Corte si è assunto il compito di difendere sotto la copertura della CEDU⁶.

Ne deriva che in ragione di tali obiettivi convenzionali gli Stati del Consiglio d'Europa in materia di elettorato attivo e passivo godono di un ampio margine di discrezionalità, specie "quando si tratta di determinare il modo di scrutinio attraverso il quale viene garantita la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo" (paragrafi 50 e 51). Cosicché l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU così interpretato non dà luogo ad alcun "obbligo di introdurre un determinato sistema come la proporzionale o il voto maggioritario a uno o due turni" (paragrafo 51).

Corollario di questa lettura è che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, qualsiasi legge elettorale deve sempre essere valutata alla luce dell'evoluzione politica del Paese" (paragrafo 52), nell'intento proprio di ciascun sistema elettorale "di rispondere a obiettivi a volte poco compatibili tra loro: da una parte riflettere in maniera approssimativamente fedele le opinioni del popolo, dall'altra canalizzare le correnti di pensiero per favorire la formazione di una volontà politica, di una coerenza e di una chiarezza sufficienti" (paragrafo 53).

Le liste bloccate, secondo la tesi del Governo italiano costituitosi contro i ricorrenti e accolta dalla *Grande Chambre*, sono state introdotte per rispondere "a scopi legittimi, che sono in particolare quelli di: impedire le manovre e le intimidazioni delle organizzazioni

⁵ In particolare la Corte ai fini della pronuncia in esame, senza motivare sul punto, sembra far propria (al paragrafo 28) un'indicazione, peraltro stringata, contenuta nel rapporto 018(2006) della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (cd. "Commissione di Venezia") sul diritto elettorale e l'amministrazione delle elezioni in Europa (adottato il 9-10 giugno 2006 e sottoposto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 6 novembre 2006), nella parte in cui prevede (§178) quanto segue: "Gli effetti di un sistema elettorale particolare possono differire da un Paese all'altro e si deve riconoscere che i vari sistemi possono perseguire obiettivi politici divergenti se non addirittura antagonisti. Un sistema può privilegiare l'equa rappresentanza dei partiti in Parlamento e un altro può mirare a evitare la frammentazione della rappresentanza in piccoli partiti allo scopo di conferire una maggioranza assoluta dei deputati alla formazione incaricata di formare il governo. Un sistema elettorale può favorire una stretta relazione tra gli elettori e i 'loro' deputati di circoscrizione e un altro agevolare l'introduzione delle donne, delle minoranze o di specialisti nelle liste bloccate dei partiti (...)".

⁶ In tal senso è citata Corte EDU, *Ždanoka vs Lettonia*, GC, n. 58278/00, 16 marzo 2006, con rif. ai paragrafi 98-103, nell'ambito dei quali il concetto evidenziato nel testo è configurato in particolare nel paragrafo 100.

criminali volte a infiltrarsi nei centri del potere politico; prevenire il commercio dei voti e l'indebitamento dei candidati per finanziare la loro campagna elettorale; favorire, infine, la presenza di candidati aventi una competenza specifica" (paragrafo 55), in uno scenario in cui la Corte EDU vede la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa adottare sistemi a liste bloccate (paragrafi 26-28 e 62-63). Questa tesi è fondata su ampi riferimenti alla precedente (ma rada) giurisprudenza di Strasburgo, nell'ambito della quale rileva la sent. della *Grande Chambre* nella causa *Yumak e Sadak vs Turchia*⁷, dove ai paragrafi 105-109 aveva enunciato la propria lettura del rilievo dell'art. 3 del Protocollo n. 1 affinché ogni regime politico possa essere effettivamente considerato democratico.

Tuttavia nella pronuncia *Saccomanno* del 2012 la Corte si dimentica di alcuna sue importanti affermazioni rese proprio nella pronuncia *Yumak e Sadak*, che certificava come conforme al citato art. 3 la soglia di sbarramento al 10% prevista per le elezioni politiche in Turchia. In particolare al paragrafo 109, lett. v), di quella sentenza la *Grande Chambre* affermava la necessità di una sua doverosa maggiore prudenza nel ponderare le limitazioni al diritto di elettorato passivo - in rilievo proprio nella causa *Saccomanno* alla luce delle limitazioni ad esso apportate dal premio di maggioranza e dalle liste bloccate introdotte con la legge n. 270 del 2005, non anche dalle soglie di sbarramento di cui alla medesima legge - e riconosceva il rilievo primario delle garanzie del pluralismo politico, assicurato dalla presenza di una varietà di partiti in libera competizione elettorale (paragrafo 105), sottolineando altresì come la responsabilità di assicurare il rispetto di tali valori spetti allo Stato.

La Corte inoltre trascura altre proprie importanti affermazioni contenute in un'altra rilevante sentenza, pur citata, la *Mathieu-Mohin e Clerfayt vs Belgio*⁸, dove al punto 52 si legge che spetta ad essa determinare in ultima istanza se i requisiti di cui al Protocollo n. 1 sono stati rispettati, in particolare quanto all'accertamento che i diritti di elettorato non siano limitati fino al punto di mettere in pericolo la loro stessa essenza e privarli della loro effettività e che il sistema elettorale sia effettivamente funzionale ad identificare la volontà popolare.

Nella causa *Saccomanno*, anche se i ricorrenti hanno lamentato la violazione proprio di tali garanzie, la Corte EDU ha ritenuto di accogliere la tesi del Governo italiano, invero strumentale perché assertiva di una funzione del sistema elettorale nazionale che, per quanto rilevante, non è certo quella primaria di un sistema elettorale: infatti i ricorrenti l'hanno contestata asserendo che i partiti, con la legge n. 270 del 2005, hanno inteso non solo governare il processo di scelta dei candidati ma anche determinarne l'elezione, in sostanziale violazione dei propri diritti di elettorato.

La Corte ha rigettato questa lettura, che non ha ritenuto efficace a dimostrare che il sistema italiano delle liste bloccate ostacoli o impedisca ad alcune persone o gruppi "di prendere parte alla vita politica del Paese" o "favorisca un partito politico o un candidato offrendo loro un vantaggio elettorale a scapito di altri", rilevando (peraltro in termini che paiono apodittici) "che i partiti politici costituiscono una forma di associazione fondamentale per il buon funzionamento della democrazia" (paragrafo 63), assumendone implicitamente un rilievo costituzionale ai fini della preservazione dell'ordine democratico.

Analoghi argomenti sono stati usati dal Governo e dai ricorrenti, nonché dalla stessa Corte, con riferimento alla previsione del premio di maggioranza, che secondo il Governo servirebbe ad evitare "una frammentazione parlamentare eccessiva assicurando una maggiore stabilità all'interno del Parlamento e rafforzando così la stabilità governativa" (paragrafo 68), mentre secondo i ricorrenti non favorirebbe "minimamente la coesione delle forze politiche, ma le unioni al solo scopo di vincere la competizione elettorale, il che esacerberebbe le tensioni all'interno della maggioranza" (oltre a rilevare che i premi

⁷ Corte EDU, *Yumak e Sadak vs Turchia*, GC, n. 10226/03, 8 luglio 2008.

⁸ Corte EDU, *Mathieu-Mohin e Clerfayt vs Belgio*, n. 9267/81, 2 marzo 1987.

previsti dalla riforma del 2005 “sono sproporzionati e non sono previsti nella Carta costituzionale”) (paragrafo 70).

Invece secondo la Corte EDU, ancora una volta con affermazioni sintetiche e apodittiche in quanto non direttamente giustificabili alla luce delle ben più organiche e meditate proprie precedenti pronunce in materia sopra ricordate, i premi di maggioranza di cui alla riforma elettorale italiana del 2005 sarebbero funzionali a garantire “una maggiore stabilità di governo” (paragrafo 72), ma non “di natura tale da pregiudicare l’equilibrio tra i principi della giusta rappresentanza e della stabilità di governo” (paragrafo 74).

2.2. In secondo luogo i ricorrenti hanno lamentato la lesione dell’art. 6 della CEDU, nella parte in cui prevede che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”, in quanto per effetto della legge elettorale non avrebbero possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un organo giurisdizionale interno.

Anche questo capo del ricorso è stato rigettato dalla Corte EDU, che ha precisato che, conformemente alla propria giurisprudenza costante, “i procedimenti riguardanti il contenzioso elettorale esulano dal campo di applicazione dell’art. 6, in quanto riguardano l’esercizio di diritti a carattere politico e che non sono dunque relativi a ‘diritti e doveri di carattere civile’ o alla ‘fondatezza di un’accusa penale’” (paragrafi 78-79).

2.3. In terzo luogo i ricorrenti hanno lamentato la lesione dell’art. 13 CEDU, nella parte in cui prevede che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”, a seguito della non configurabilità di un ricorso a tutela delle proprie doglianze.

Questo capo del ricorso è stato rigettato dalla Corte EDU per manifesta infondatezza, eccependo che l’art. 13 “non può essere interpretato nel senso di esigere un ricorso interno per ogni doglianza, per quanto giustificata essa sia, che un individuo può presentare sul campo della Convenzione”, ma che “si deve trattare di un motivo difendibile rispetto a quest’ultima”, cosa che non si pone nel caso in esame visto che essa stessa ha escluso la fondatezza del ricorso dei ricorrenti *sub* art. 3 del Protocollo n. 1 (paragrafo 82).

3. Per quanto la lettura di Strasburgo sia coerente con il ruolo della Corte nella garanzia di una interpretazione uniforme della Convenzione, che, in materia di sistemi elettorali, tenga conto anche delle esperienze costituzionali e legislative prevalenti presso gli Stati membri, il testo della sentenza, sopra sintetizzato, induce a convenire con le voci di chi ha valutato gli argomenti della pronuncia in qualche modo superficiali quanto alla ricostruzione comparatistica, e formalistici quanto alle argomentazioni riferite alle doglianze dei ricorrenti⁹, oltremodo privi di quella organicità che la Corte aveva invece rivelato nei precedenti citati nella pronuncia risolutiva della causa *Saccomanno*, specie nelle sent. *Yumak e Sadak* e *Mathieu-Mohin*.

La Corte EDU, accogliendo la tesi del Governo italiano, tutt’altro che convincente per chi conosce la realtà del difficile rapporto partiti-elettori in Italia dopo la riforma legislativa del 2005, sembra piuttosto aver voluto evitare di approfondire la questione, relativa oltretutto a un Paese con una antica e consolidata esperienza democratica, a tal fine eccependo ogni volta che le è stato possibile l’esistenza di un margine di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d’Europa in materia elettorale.

⁹ In tal senso si vedano le riflessioni di L. TRUCCO, *Sistema di elezione*, cit.

Ad ogni modo dalla pronuncia di Strasburgo emerge la preoccupazione prevalente che sia assicurata la stabilità di governo (punto 72), riservando pochi e poco convincenti argomenti per sostenere che il sistema elettorale in Italia dopo il 2005, fondato su liste bloccate e premio di maggioranza, sarebbe “tale da non pregiudicare l’equilibrio tra i principi della giusta rappresentanza e della stabilità di governo” (punto 74), ovviamente in una lettura calibrata sulla base di riferimenti acritici agli argomenti del Governo italiano e della mera evocazione della vigenza in Italia di un effettivo sistema di garanzie del pluralismo politico e dei diritti di elettorato attivo e passivo.

L’assunto da cui muove la Consulta nella sent. n. 1/2014 è opposto in quanto sia coerente con il quadro costituzionale nazionale sia (a parere personale) più convincente e organico nella strutturazione delle premesse in diritto, specie nell’approccio ai temi della rappresentanza e della governabilità: la Corte, semplicemente bypassando le valutazioni, non di rado dai toni autoreferenziali, di Strasburgo nella sentenza *Saccomanno*, sembra aver voluto assumere come presupposto dogmatico che nella forma di governo vigente in Italia le garanzie della rappresentanza hanno una prevalenza di ordine costituzionale rispetto a quelle della governabilità in ragione della relativa forma di governo.

La Corte rispetta sul punto l’orientamento dell’Assemblea Costituente, in particolare nell’atto che ne rivela l’*arrière pensée*, l’ordine del giorno Perassi, anche se non tradotto in alcuna disposizione costituzionale, in ragione della diffidenza da subito nutrita per formule di governo che superassero i confini della legittimazione parlamentare.

In sostanza la Corte ha voluto sottintendere che, solo riformando la forma di governo vigente spostandone il baricentro dal legislativo all’esecutivo, la questione della governabilità si potrà risolvere pregiudizialmente rispetto a quella della rappresentanza. Nella Costituzione vigente non è leggibile alcuna legittimazione della soluzione opposta: la Consulta ha voluto dirlo svolgendo proprio quel margine di discrezionalità che Strasburgo ha eccepito per non prendere posizione sulla questione elettorale italiana.

Al riguardo pare significativo un passaggio negli argomenti in diritto della Corte, che ha rilevato nel sistema elettorale riformato con la legge n. 270 del 2005 “una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”; se da un lato ha riconosciuto che “le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo”, la Corte ha poi affermato che, per effetto del premio di maggioranza ivi previsto, esse “rovesciano la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare” e “consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della ‘rappresentanza politica nazionale’ (art. 67 Cost.)”¹⁰.

Inoltre, nell’economia del proprio ragionamento la Corte, diversamente da Strasburgo, ha negato un qualche ruolo costituzionale dei partiti nella definizione dell’ordine democratico¹¹.

Ebbene la Corte costituzionale non lascia spazio ad equivoci su quale debba essere - a Costituzione vigente - la “vocazione” del sistema elettorale per la formazione delle Camere italiane, profilo sul quale si è invece aperto un serratissimo confronto non

¹⁰ Corte cost., 1/2014, punto 3.1 in diritto, tema sul quale si rinvia al nostro commento cit. in nota 1.

¹¹ Corte cost., 1/2014, punto 5 in diritto, dove la Corte ha in sostanza evidenziato come i partiti siano da intendersi come un “modo” di espressione della sovranità del corpo elettorale per facilitare l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, la cui disciplina è affidata al livello legislativo, non costituzionale.

solo, ovviamente, in campo politico (di cui in questa sede, di riflessioni giuridiche, non s'intende dare conto), ma anche tra gli studiosi, costituzionalisti¹² e politologi¹³, nell'ambito del quale la maggioranza dei primi si è schierata dalla parte della Corte costituzionale mentre i secondi hanno sposato la lettura riconducibile alla Corte di Strasburgo.

La questione è stata poi assunta nel confronto politico in corso sulla riforma della legislazione elettorale come modificata dalla legge n. 270 del 2005, nell'ambito del quale si registrano ulteriori contributi di costituzionalisti e studiosi¹⁴, essenzialmente confermativi dell'approccio illustrato.

4. A conclusione di queste brevi note rimane da dire che Strasburgo sembra vedere le questioni elettorali italiane in modo piuttosto semplicistico e anche un po' "sfocato", forse perché ad essa incomprensibili sotto il profilo dell'eccessiva problematicità che risulta nel dibattito interno al nostro Paese sulla questione delle riforme costituzionali.

Da questo punto di vista Strasburgo – come anche molti esperti nostrani – non ha chiaro che la legge elettorale non può essere un veicolo per prefigurare nuove soluzioni sul piano del *government* del Paese, da gestire piuttosto nell'ambito di un processo di revisione costituzionale che superi, motivatamente, i timori dei Costituenti verso soluzioni di governo forti non in quanto stabili ma perché funzionalmente antitetiche rispetto alle garanzie della rappresentanza parlamentare.

Qualsiasi progetto di legislazione elettorale che non coincida con una lettura della stabilità di governo coerente con il *vigente* ordine costituzionale, che non contempla ruoli sostitutivi dei partiti rispetto al corpo elettorale nello svolgimento della rappresentanza parlamentare, ancorandosi in una qualche costituzione materiale, che esprime ... l'"illusione ottica" di chi vede, oltre la Carta vigente, il modello costituzionale ambito in funzione dei propri disegni politici, è al momento predestinato all'incostituzionalità.

In altri termini è la revisione della forma di governo - e quindi anche del bicameralismo¹⁵, dall'assetto del quale non può che dipendere anche la qualificazione della forma di governo - la questione (autenticamente) costituzionale, da risolvere pregiudizialmente a quella elettorale, che ne costituisce una derivata a ... rime obbligate.

** Consigliere parlamentare della Camera dei deputati e Docente di diritto parlamentare con contratto sostitutivo presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.

¹² Tra i numerosi contributi usciti sulla stampa quotidiana a firma di costituzionalisti si segnalano per la difesa del modello proporzionalista, e quindi per l'illegittimità di modelli ad effetto prevalentemente maggioritario (pur con originali riflessioni) G. AZZARITI, *Il Manifesto*, 18 gennaio 2014, p. 15; P.A. CAPOTOSTI, *Il Messaggero*, 21 gennaio 2014, p. 1; M. LUCIANI, *l'Unità*, 25 gennaio 2014, p. 1; si segnalano anche i costituzionalisti firmatari dell'appello comparso su *Il Manifesto*, 26 gennaio 2014, p. 1.

¹³ Si segnalano i contributi di R. D'ALIMONTE, *Il Sole24Ore*, 14 gennaio 2014, p. 1, e (intervista a), *Il Messaggero*, 18 gennaio 2014, p. 6; G. SARTORI, *La Stampa*, 15 gennaio 2014, p. 5; si veda anche S. VENTURA, intervento alla tavola rotonda su "Quale legge elettorale dopo la sentenza della Corte costituzionale", Roma, 23 gennaio 2014, atti in corso di pubblicazione in www.confronticostituzionali.eu.

¹⁴ Si vedano le audizioni svolte presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, della Camera dei deputati, nelle sedute del 13 e 17 gennaio 2014.

¹⁵ Sul punto si vedano A. BARBERA, audizione in I Commissione della Camera, *res. sten.*, 13 gennaio 2014, pp. 19-20; M.E. D'AMICO, audizione, *ibidem*, 13 gennaio 2014, p. 44; N. ZANON, audizione, 14 gennaio 2014, 38; B. CARAVITA, audizione, *ibidem*, 17 gennaio 2014, p. 9; M. LUCIANI, audizione, *ibidem* 17 gennaio 2014, p. 45.